

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA

COMUNE DI PIRAINO

*(Città Metropolitana di Messina)*



**Deliberazione della Giunta Municipale**

N. 95 del 04 APR. 2023

**OGGETTO: Approvazione del piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025 -  
rideterminazione dotazione organica. SEZIONE 3 DEL PIAO 2023/2025.**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno QUATTRO del mese di APRILE con inizio  
alle ore 15:55, si è riunita la **Giunta Comunale** in presenza nella sede comunale  
di Piraino, sotto la presidenza del Sindaco.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale d.ssa **Giuseppina Maria Cammareri**.

**Intervengono i Signori:**

		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>1) CIPRIANO SALVATORE</b>	<b>Sindaco- Presidente</b>	X	
<b>2) SAGGIO GIUSEPPA</b>	<b>Assessore</b>	X	
<b>3) MIRENDA GIUSEPPE</b>	<b>Assessore</b>	X	
<b>4) RAFFAELE MARIO</b>	<b>Assessore</b>		X
<b>5) MIRAGLIOTTA MARIA</b>	<b>Vice Sindaco</b>	X	

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto che di seguito si riporta integralmente:.

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale.

n. 15 del 27.03.2023 Registro Area Economico Finanziaria.

n. 95 del 04.04.2023 / Registro Generale

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale del fabbisogno di Personale 2023/2025 - rideterminazione dotazione organica. SEZIONE 3 DEL PIAO 2023/2025.**

#### Premesso che:

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 7 che ai commi 2 e 3 testualmente recita:
- << 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- <<3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.>>
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi;

**Viste** le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e smi,

**Rilevato** che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni:

*2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio*

*asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*

**Considerato** che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

**Rilevato** che l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

**Dato atto** che il Comune di Piraino con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 15.03.2023 ha approvato la ricognizione delle eccedenze di personale anno 2023 ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n.165/2001;

**Dato atto** che il Comune di Piraino con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 15.03.2023 ha approvato il Piano triennale delle azioni positive;

**Considerato** pertanto, prima di definire il piano del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica:

**Valutate** le esigenze relative al personale necessario al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

**Ribadito** il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge,

nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

**Visto** il D.M. 17.3.2020, che individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché individua le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia, con disposizioni che si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

**Considerato** che, in base al DM, il valore soglia per i Comuni da 3000 abitanti a 4.999 è pari al 27,20%, e che i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del decreto, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia;

**Preso atto** che dai conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato (anno 2021) risulta essere pari al 24,58%, e che pertanto il Comune di Piraino si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1 (*Comuni da 3.000 A 4.999 27,20%*), pertanto per l'Ente l'incremento massimo ipotetico di spesa è pari ad **€ 518.971,27** e dispone un margine di potenziale maggiore spesa per l'anno 2023 pari ad **€ 135.010,73**, fino al raggiungimento del primo valore soglia, come dimostrato nella tabella **Allegato A)** alla presente;

**Inoltre** in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni che stanno sotto il valore soglia, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale di apposita Tabella, che per questo Comune per l'anno 2023 è pari al 27,00%;

**Vista** altresì la Legge n. 56 del 19.06.2019 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo", che all'articolo 3, comma 8, così come modificato dalla Legge n. 113 del 06.08.2021 (legge di conversione del D.L.80 del 09.06.2021), dispone: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

**Visto** l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

*"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano*

*le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”*

**Considerato** che ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs.n.75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale...”;

**Richiamato** inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

**Ravvisata** la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023-2025, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

**Ritenuto** di procedere per il 2023/2025 ad avvalersi nelle more di procedere a coprire le vacanze determinatesi in dotazione organica dell'utilizzo di personale di altri enti (ex art 14 CCNL del 2004 e/o art 1 comma 557 /2007,) sulla base delle direttive impartite dall'amministrazione connesse a esigenze in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere nel rispetto:

- a) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- b) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

**Dato atto che** i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 sono quantificati in Euro € 43.974,89 ;

#### **Dato Atto**

- della neutralità delle spese etero-finanziate, prevista dall'art.53-L.n.104/2020 con cui è stato introdotto un importante correttivo alla determinazione delle voci di spesa e di entrata ai fini della verifica del rispetto del c.d. valore soglia, di modo che le spese di personale riferite a nuove assunzioni, effettuate in data successiva alla conversione dello stesso D.L.n.104/2020, finanziate integralmente o parzialmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, a decorrere dal 2021 non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore

soglia, fino a permanenza del finanziamento;

- che si tratta di una previsione utile a migliorare i margini dei comuni, dal momento che, depurando denominatore e numeratore di uno stesso valore, l'incidenza della spesa di personale è più bassa, e che tuttavia la disposizione normativa, nella sua formulazione letterale, presenta alcuni

limiti:

- non può riguardare il personale etero-finanziato assunto prima dell'entrata in vigore della norma;

□ può essere applicata solo qualora la norma che dispone lo stanziamento delle risorse (legge Statale ,legge regionale, decreto ministeriale...)destini specificamente le stesse ad assunzioni di personale;

**Richiamata**, con riguardo all'applicazione del detto principio di neutralità della spesa di personale e delle correlate entrate , la delibera della Sezione Liguria n.91/2020 che riporta una serie di posizioni univoche, adottate da diverse sezioni regionali e anche dalla Sezione delle Autonomie;

**Dato Atto**, inoltre,

□ che l'art.1,comma179 della legge n.178del 2020 prevede che "A decorrere dal 1°gennaio 2021,al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di Coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020e 2021-2027,in deroga ai vincoli previsti dalla disciplina vigente e con oneri a Carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10agosto2016, nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 28dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n.36/2020 del 28 luglio2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5,del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,convertito,con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le amministrazioni pubbliche di cui al ,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165,che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare ,nel limite massimo di 2.800 unità e dentro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023. Al personale reclutato è assicurata ,a cura dell'Agenzia per la coesione territoriale e nei limiti delle risorse disponibili di cui al presente comma ,una formazione specifica in relazione ai profili rivestiti e alle Funzioni da svolgere.”;

□ che, inoltre,l'art.1,comma180,della legge 30 dicembre 2020, n.178 ,tra l'altro, dispone che "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art.8 Del decreto legislativo 28 agosto1997, n.281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate.

□ che, a seguito della procedura concorsuale di cui sopra, con nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. n. 7791 del 07.06.2022, è stato assegnato al Comune di Piraino il dipendente Santoro Dario, con profilo Funzionario Esperto in Gestione, rendicontazione e controllo (codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l'introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori, equivalente al profilo professionale EE.LL, Cat.D, posizione economica D1-Istruttore direttivo amministrativo-

□a seguito di deliberazione di Giunta Municipale n. 128 del 12.08.2022, veniva stipulato il relativo contratto di lavoro a tempo determinato, della durata di 36 mesi, sottoscritto in data 11 Luglio 2022;

**Dato atto** che a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 19/12/2022 di modifica del fabbisogno di personale 2022/2024, al fine di sopperire alle diverse incombenze anche degli uffici, a seguito dei numerosi pensionamenti intervenuti nel corso degli anni, si è proceduto, all'aumento orario settimanale del personale part-time fino al 31.12.2023, come di seguito:

- ✓ n. 08 dipendenti di Cat. C economico C/1, part-time 24;incremento 6 ore
- ✓ n. 08 dipendenti di Cat. A economico A/1, part-time 24;incremento 6 ore
- ✓ n. 05 dipendenti di Cat. A economico A/1, part-time 18;incremento 6 ore
- ✓ n. 02 dipendenti di Cat. B economico B/1 part-time 24;incremento 6 ore
- ✓ ed all'utilizzo di n. 3 dipendenti di categoria C mediante convenzione ex art 14 del CCNL 2004 con altri Enti.

**Che** in merito al predetto incremento orario, la Cosfel si è espressa con nota n. 8271 del 18/03/2022 ed acquisito al protocollo dell'Ente n. 3585 del 21/03/2022, specificando che trattasi di provvedimenti sottratti alla sua sfera di competenza che permane nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale a tempo pieno, vale a dire nel caso di incremento orario fino a 36 ore; e che pertanto il predetto incremento orario anche se deve essere inserito nella deliberazione di approvazione del PTFP 2022/2024 non necessiterà dell'autorizzazione.

**Che** l'utilizzazione di personale di altri Enti ai sensi dell'art 14 del CCNL 2004, diversamente da altre forme di utilizzo aventi analoghe finalità, non è strictu iure assimilabile in via generale ad un'assunzione in senso tecnico, neppure nella forma parziale.

**Ritenuto** pertanto di aggiornare il reclutamento del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025, approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Piraino secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (**Allegato B**);

**Dato atto** che:

- il costo della dotazione organica, rideterminata a seguito dei pensionamenti, così come delineata nel presente provvedimento, si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006, infatti la dotazione organica rimodulata ed espressa in termini finanziari è pari ad € **1.228.795,68** e non è superiore al limite di spesa della media del triennio 2011/2013 che era di € **2.143.085,90** al lordo delle componenti escluse;

**Ritenuto**, alla luce delle considerazioni sopra esposte utilizzare lo spazio assunzionale pari ad un incremento massimo di spesa di € **135,010,73** per procedere alla seguente programmazione :

#### **ANNO 2023**

**Copertura di n. 3 posti di Istruttore amministrativo, categoria C1 a tempo indeterminato par.time 24 ore mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 comma 1, del DLgs 267/2000 /scorrimento graduatoria di altri enti/concorso**

**Ritenuto altresì di avvalersi per il 2023, per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica di personale di altri Enti mediante scavalco condiviso ( ex art 14 ccnl 2004 per n. 12 ore settimanali e/o mediante scavalco d'ecedenza ( art. 1 comma 557 legge 2007 ( n. 12 ore settimanali)**

**Dato atto** che per quanto riguarda il lavoro flessibile, questo Ente rispetta i vincoli di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo integrato dall'articolo 3 comma 9 del D.L. n.90/2014 convertito dalla legge 114/2014;

**DATO ATTO:** che, con riferimento al rapporto di lavoro a tempo determinato, la spesa che il comune sosterrà pro quota per le prestazioni del dipendente in regime di "scavalco condiviso" (art. 14 del CCNL del 2004) sarà soggetta agli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall'art. 1 commi 557 e successivi della legge n.296/2006 e la spesa sostenuta dall'Ente per le prestazioni del dipendente in regime di "scavalco d'ecedenza" (art. 1, co. 557 della legge 311 del 2004, art 92 tuel ),sarà computata anche ai fini del rispetto del vincolo ex art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010.

#### **Anno 2024**

**Eventuale completamento assunzioni programmate nel 2023 .**

**Ritenuto altresì di avvalersi per il 2023, per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica di personale di altri Enti mediante scavalco condiviso ( ex art 14 ccnl 2004 per n. 12 ore settimanali e/o mediante scavalco d'ecedenza ( art. 1 comma 557 legge 2007 ( n. 12 ore settimanali) ).**

**Eventuale incremento orario per n. 6 ore settimanali dal 01.01.2024 al 31.12.2024, per il personale individuato con delibera di G.M. n. 265 del 19.12.2022 di modifica del fabbisogno di personale 2022/2024, al fine di sopperire alle diverse incombenze degli uffici, a seguito dei numerosi pensionamenti intervenuti nel corso degli anni.**

## Anno 2025

### **Nessuna Assunzione.**

L'Amministrazione ritiene di non programmare assunzioni riservandosi valutazioni diverse in relazione a nuove e differenti esigenze.

**Verificato** inoltre che il Comune di Piraino ha adempiuto agli obblighi nei confronti delle categorie protette pertanto, non sussistono scoperture;

**Dato atto** altresì atto che, il Comune di Piraino è strutturalmente deficitario e che, nel rispetto dell'art. 243 comma 1 e dell'art. 259 comma 7 del citato decreto legislativo 267/2000, gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali; e che le procedure di assunzioni previste dal presente provvedimento, sono vincolate all'ottenimento del nullaosta da parte della predetta commissione.

**Richiamato** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto il 21.05.2018 e il C.C.N.L. sottoscritto il 16.11.2022;

**DATO ATTO**, altresì, - che, in base al principio contabile applicato della programmazione 4/1, di cui al D. Lgs. n. 118/2011, la sezione operativa (SeO) del Documento unico di programmazione contiene anche "la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale", la quale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di bilancio;

- che con l'art. 6 della legge 9 giugno 2021, n.80, convertito in Legge n.113 del 6 agosto 2021, è stato introdotto uno strumento unico di pianificazione delle amministrazioni pubbliche- il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che le pubbliche amministrazioni dovranno adottare in sostituzione dei numerosi documenti di programmazione attualmente normativa;; - che il 22 settembre 2022 è entrato in vigore il decreto del Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n.132, che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti; - che, per alcuni dei richiamati strumenti di programmazione, tra i quali il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, sussiste un difetto di coordinamento tra le rispettive discipline, tanto che, nella riunione del 14.12.2022, la Commissione Arconet istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ha rilevato la necessità di adeguare l'allegato 4/1 del d.lgs.n.118 del 2011 alla disciplina del PIAO, precisando, tuttavia, che il DUP dovrà continuare a comprendere la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale; - che, successivamente, come si legge nella FAQ n.51 pubblicata sul sito del MEF-Ragioneria Generale dello Stato, la detta Commissione "ha predisposto uno schema del DM, aggiornamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n.118 del 2011, per prevedere che la Parte 2 della Sezione Operativa del DUP definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi"; - che le proposte della Commissione dovranno, dunque, attendere il loro inserimento in un decreto di aggiornamento degli allegati al Dlgs 118/2011 mentre, a legislazione vigente, si ritiene che permanga la necessità di allegare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale al DUP e successivamente riproporlo nel PIAO-

**Dato atto** che la presente deliberazione rientra tra le competenze della G.C. ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n.267/00;

**Considerato**, infine, che sul programma triennale del fabbisogno di personale deve essere acquisito il parere dell'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

**Dato atto** che la presente deliberazione sarà allegata al Documento Unico di Programmazione dell'Ente, previsto dalla riforma contabile di cui al Dlgs 118/2011 e smi;

Visto il T.U. Enti locali approvato con D. Lgs del 18.08.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso, si propone che la Giunta Municipale,

### DELIBERI

1. **Di richiamare** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate trascritte;
2. **di prendere atto** che secondo il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 il Comune di Piraino si pone al di sotto del primo valore soglia pari a 27,20% avendo un rapporto spesa/entrate pari a **24,57% (allegato A)**.
3. **di approvare** la dotazione organica dell'Ente rimodulata espressa in termini finanziari, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 per una spesa potenziale massima di **€ 1.228.795,68 (allegato B)**;
4. **di aggiornare** la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2023/2025, nonché il piano annuale delle assunzioni utilizzando lo spazio assunzionale pari ad un incremento massimo di spesa di **€ 135,010,73** per procedere alla seguente programmazione

#### Anno 2023

- **Copertura di n. 3 posti di Istruttore amministrativo, categoria C1 a tempo indeterminato par.time 24 ore mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 comma 1, del DLgs 267/2000 /scorrimento graduatoria di altri enti/concorso .**
- **La somma delle predette assunzioni comporta una spesa complessiva di € 65.757,53.**
- **Ritenuto altresì' di avvalersi per il 2023, per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica di personale di altri Enti mediante scavalco condiviso ( ex art 14 ccnl 2004 per n. 12 ore settimanali e/o mediante scavalco d'ecedenza ( art. 1 comma 557 legge 2007 ( n. 12 ore settimanali) )**

#### Anno 2024

Eventuale completamento assunzioni programmate nel 2023 .

**Ritenuto altresì' di avvalersi per il 2023, per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica di personale di altri Enti mediante scavalco condiviso ( ex art 14 ccnl 2004 per n. 12 ore settimanali e/o mediante scavalco d'ecedenza ( art. 1 comma 557 legge 2007 ( n. 12 ore settimanali) ).**

**Eventuale incremento orario per n. 6 ore settimanali dal 01.01.2024 al 31.12.2024, per il personale individuato con delibera di G.M. n. 265 del 19.12.2022 di modifica del fabbisogno di personale 2022/2024, al fine di sopperire alle diverse incombenze degli uffici, a seguito dei numerosi pensionamenti intervenuti nel corso degli anni.**

#### Anno 2025


Nessuna Assunzione.

- 5 **Dare atto** che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;


- 6 **Dare Atto** che la spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020;
- 7 **Di dare mandato** al Responsabile del Servizio Personale: di provvedere agli adempimenti necessari e propedeutici alle assunzioni programmate e alla realizzazione del piano occupazionale per l'anno 2023 previsto dal presente atto mediante attuazione delle procedure di reclutamento ordinarie previste dalla vigente normativa in materia; b) di avviare il procedimento di richiesta del Nulla Osta, da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'Interno per le assunzioni previste dal presente provvedimento, dando atto che le procedure di assunzione sono vincolate all'ottenimento dello stesso;
- 8 **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.
- 9 **dare atto** che il presente provvedimento potrà essere modificato qualora si effettuino valutazioni diverse sul fabbisogno di personale da assumere o a seguito di modifiche derivanti da innovazioni del quadro normativo in materia di personale.
- 10 **Di dare atto**, infine, che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale verrà allegato al DUP e, successivamente riproposto nel redigendo PIAO 2023-2025
- 11 **di dichiarare**, presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.
- 12 **Di inviare** copia della presente alle OO.SS. e alle RSU.
- 13 **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge stante l'urgenza di provvedere

*Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito Internet dell'Ente, a cura del servizio "E-government - Albo Pretorio Online - Gestione del Portale", alla sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Provvedimenti" e di secondo livello "Provvedimenti organo di indirizzo politico", denominazione "Delibere di Giunta".*

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
(Rag. Aurelio Scaffidi Domianello)



IL PROPONENTE  
(Avv. Salvatore Cipriano)



Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.								
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020								
Abitanti	3834	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento massimo ipotetico spesa 2023				
Anno Corrente	2023	27,20%	31,20%	%	€			
Entrate correnti		FCDE	909.378,79 €	27,00%	518.971,27 €			
Ultimo Rendiconto	6.055.873,30 €	Media - FCDE	5.142.218,01 €	Incremento spesa - I FASCIA 2023				
Penultimo rendiconto	6.045.867,48 €	Rapporto Spesa/Entrate		%	€			
Terzultimo rendiconto	6.053.049,61 €	24,57%		10,68%	135.010,73 €			
Spesa del personale		Collocazione ente						
Ultimo rendiconto	1.263.672,57 €	Prima fascia						
Anno 2018	1.922.115,83 €	FCDE						
Margini assunzionali		0,00 €						
Utilizzo massimo margini assunzionali		0,00 €		Incremento spesa 2023				
				135.010,73 €				
<b>Spesa del Personale</b>								
Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;								
<b>Entrate Correnti</b>								
Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.								
Fasce demografiche		Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo				
				2020	2021	2022	2023	2024
Comuni con meno di 1.000 abitanti;		29,50%	33,50%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;		28,60%	32,60%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;		27,60%	31,60%	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;		27,20%	31,20%	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;		26,90%	30,90%	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;		27,00%	31,00%	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;		27,60%	31,60%	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;		28,80%	32,80%	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.		25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%
<b>Resti assunzionali</b>								
Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.								
<b>Comuni sotto i 5.000 abitanti facenti parte di un'unione</b>								
Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.								
<b>Comuni che si collocano nella seconda fascia</b>								
I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.								
<b>Comuni che si collocano nella terza fascia</b>								
I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.								





B3	0	C1	83,33%			€ 0,00	0	€ 0,00	Personale con incremento orario
		C1	66,67%				3	€ 65.757,93	Assunzione mediante mobilità volontaria lo scorrimento graduatoria dialtri Enti/ o concorso (Istruttore Amministrativo)
		C1	50,00%			€ 0,00	0		
		C1	33,33%	1		€ 10.958,01	1	€ 10.958,01	Attualmento coperto con convenzione con altro ente
		B8				€ 0,00	0		
		B7		1		€ 34.097,30	1	€ 34.097,30	
		B6				€ 0,00	0		
		B5		1		€ 32.338,26	1	€ 32.338,26	
		B4				€ 0,00	0		
		B3				€ 0,00	0		
	B3	50,00%			€ 0,00	0			
B1		B8				€ 0,00	0		
		B7				€ 0,00	0		
		B6				€ 0,00	0		
		B5				€ 0,00	0		
		B4				€ 0,00	0		
		B3				€ 0,00	0		
		B2		1		€ 30.266,82	1	€ 30.266,82	
		B2	83,33%	2		€ 50.272,90	2	€ 50.272,90	Personale con incremento orario
		B2				€ 0,00	0		
		B1	83,33%			€ 0,00	0		Personale con incremento orario
	B1	66,67%			€ 0,00	0			
	B1	50,00%			€ 0,00	0			





LA GIUNTA MUNICIPALE

In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepito con l'art.1 comma 1 lett. i della L.R. 11.12.1991, n. 48, e sostituito dall'art.12 della l.r. n.30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 27.03.2023



IL RESPONSABILE  
Il Responsabile Area  
Economico Finanziaria  
(Rag. Aurelio Scaffidi D.)

\*\*\*\*\*

Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : FAVOREVOLE.

Data 27.03.2023



IL RESPONSABILE  
Il Responsabile Area  
Economico Finanziaria  
(Rag. Aurelio Scaffidi D.)

\*\*\*\*\*

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

La spesa di cui alla presente proposta trova la copertura finanziaria di € \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_, al capitolo \_\_\_\_\_ / Imp.n. \_\_\_\_\_ del bilancio anno .....

Il responsabile di ragioneria

\*\*\*\*\*

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione ;

Vista la Legge n.142 dell'8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 e s.mm.i.;  
Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30; VISTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI  
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo;

Con successiva separata votazione favorevole unanime, per i motivi enucleati in proposta, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.



## Comune di Piraino (ME)

Città Metropolitana di Messina

### Verbale del Revisore Unico

programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale”, la quale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di bilancio;

- che con l'art. 6 della legge 9 giugno 2021, n. 80, convertita in Legge n. 113 del 6 agosto 2021, è stato introdotto uno strumento unico di pianificazione delle amministrazioni pubbliche - il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che le pubbliche amministrazioni dovranno adottare in sostituzione dei numerosi documenti di programmazione attualmente normativa; - che il 22 settembre 2022 è entrato in vigore il decreto del Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132, che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti; - che, per alcuni dei richiamati strumenti di programmazione, tra i quali il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, sussiste un difetto di coordinamento tra le rispettive discipline, tanto che, nella riunione del 14.12.2022, la Commissione Arconet istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ha rilevato la necessità di adeguare l'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011 alla disciplina del PIAO, precisando, tuttavia, che il DUP dovrà continuare a comprendere la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale; - che, successivamente, come si legge nella FAQ n. 51 pubblicata sul sito del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, la detta Commissione "ha predisposto uno schema del DM, aggiornamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, per prevedere che la Parte 2 della Sezione Operativa del DUP definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi"; - che le proposte della Commissione dovranno, dunque, attendere il loro inserimento in un decreto di aggiornamento degli allegati al D.lgs. 118/2011 mentre, a legislazione vigente, si ritiene che permanga la necessità di allegare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale al DUP e successivamente riproporlo nel PIAO-

Dato atto che la deliberazione proposta rientra tra le competenze della G.C. ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 267/00;

Rilevato che la presente deliberazione dovrà essere allegata al Documento Unico di Programmazione dell'Ente, previsto dalla riforma contabile di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i;

Preso atto che secondo il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 il Comune di Piraino si pone al di sotto del primo valore soglia pari a 27,20% avendo un rapporto spesa/entrate pari a 24,57% (allegato A).

Che la dotazione organica dell'Ente rimodulata espressa in termini finanziari, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 per una spesa potenziale massima di € 1.228.795,68 (allegato B);

Che l'Ente intende aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2023/2025, nonché il piano annuale delle assunzioni utilizzando lo spazio assunzionale pari ad un incremento massimo di spesa di € 135,010,73 per procedere alla seguente programmazione : per l'Anno 2023 ;



**Comune di Piraino (ME)**  
Città Metropolitana di Messina

**Verbale del Revisore Unico**

Copertura di n. 3 posti di Istruttore amministrativo, categoria C1 a tempo indeterminato par.time 24 ore mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 comma 1, del DLgs 267/2000 /scorrimento graduatoria di altri enti/concorso

Ritenuto altresì di avvalersi per il 2023, per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica di personale di altri Enti mediante scavalco condiviso ( ex art 14 ccnl 2004 per n. 12 ore settimanali e/o mediante scavalco d'eccedenza ( art. 1 comma 557 legge 2007 ( n. 12 ore settimanali)

Dato atto che per quanto riguarda il lavoro flessibile, questo Ente rispetta i vincoli di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo integrato dall'articolo 3 comma 9 del D.L. n.90/2014 convertito dalla legge 114/2014;

DATO ATTO: che, con riferimento al rapporto di lavoro a tempo determinato, la spesa che il comune sosterrà pro quota per le prestazioni del dipendente in regime di "scavalco condiviso" (art. 14 del CCNL del 2004) sarà soggetta agli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall'art. 1 commi 557 e successivi della legge n.296/2006 e la spesa sostenuta dall'Ente per le prestazioni del dipendente in regime di "scavalco d'eccedenza" (art. 1, co. 557 della legge 311 del 2004, art 92 tuel ),sarà computata anche ai fini del rispetto del vincolo ex art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010.

**Anno 2024**

Eventuale completamento assunzioni programmate nel 2023 .

Ritenuto altresì di avvalersi per il 2023, per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica di personale di altri Enti mediante scavalco condiviso ( ex art 14 ccnl 2004 per n. 12 ore settimanali e/o mediante scavalco d'eccedenza ( art. 1 comma 557 legge 2007 ( n. 12 ore settimanali) ).

Eventuale incremento orario per n. 6 ore settimanali dal 01.01.2024 al 31.12.2024, per il personale individuato con delibera di G.M. n. 265 del 19.12.2022 di modifica del fabbisogno di personale 2022/2024, al fine di sopperire alle diverse incombenze degli uffici, a seguito dei numerosi pensionamenti intervenuti nel corso degli anni.

**Anno 2025**

Nessuna Assunzione.

L'Amministrazione ritiene di non programmare assunzioni riservandosi valutazioni diverse in relazione a nuove e differenti esigenze.

Verificato inoltre che il Comune di Piraino ha adempiuto agli obblighi nei confronti delle categorie protette pertanto, non sussistono scoperture;

Dato atto altresì che, il Comune di Piraino è strutturalmente deficitario e che, nel rispetto dell'art. 243 comma 1 e dell'art. 259 comma 7 del citato decreto legislativo 267/2000, gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali; e che le procedure di assunzioni previste dal presente provvedimento, sono vincolate all'ottenimento del nullaosta da parte della predetta commissione.

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto il 21.05.2018 e il C.C.N.L. sottoscritto il 16.11.2022;

DATO ATTO, altresì, - che, in base al principio contabile applicato della programmazione .4/1, di cui al D. Lgs. n. 118/2011, la sezione operativa (SeO) del Documento unico di programmazione contiene anche "la



## Comune di Piraino (ME)

Città Metropolitana di Messina

### Verbale del Revisore Unico

Considerato che, in base al DM, il valore soglia per i Comuni da 3000 abitanti a 4.999 è pari al 27,20%, e che i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del decreto, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia;

Preso atto che dai conteggi effettuati dall'Ente secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato (anno 2021) risulta essere pari al 24,58%, e che pertanto il Comune di Piraino si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1 (Comuni da 3.000 A 4.999 27,20%), pertanto per l'Ente l'incremento massimo ipotetico di spesa è pari ad € 518.971,27 e dispone un margine di potenziale maggiore spesa per l'anno 2023 pari ad € 135.010,73, fino al raggiungimento del primo valore soglia, come dimostrato nella tabella Allegato A) alla proposta di Giunta Municipale ; ;

Considerato inoltre che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni che stanno sotto il valore soglia, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale di apposita Tabella, che per questo Comune per l'anno 2023 è pari al 27,00%;

Vista altresì la Legge n. 56 del 19.06.2019 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo", che all' articolo 3, comma 8, così come modificato dalla Legge n. 113 del 06.08.2021 (legge di conversione del D.L.80 del 09.06.2021) , dispone: " Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

Rilevato che l'Ente deve procedere ad aggiornare il reclutamento del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025, approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Piraino secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (Allegato B) ;

Dato atto che:

- il costo della dotazione organica, rideterminata a seguito dei pensionamenti, così come delineata nel presente provvedimento, si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006, infatti la dotazione organica rimodulata ed espressa in termini finanziari è pari ad € 1.228.795,68 e non è superiore al limite di spesa della media del triennio 2011/2013 che era di € 2.143.085,90 al lordo delle componenti escluse;

Che , alla luce delle considerazioni sopra esposte che l'Ente intende utilizzare lo spazio assunzionale pari ad un incremento massimo di spesa di € 135,010,73 per procedere alla seguente programmazione :

ANNO 2023



## Comune di Piraino (ME)

Città Metropolitana di Messina

### Verbale del Revisore Unico

n. 95 del 30/03/2023

La sottoscritta Dott.ssa Belluccia Rossella Revisore Unico del Comune di Piraino, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 10/11/2021, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione di Giunta Municipale avente ad oggetto: "Approvazione Piano Triennale del fabbisogno di Personale 2023-2025- rideterminazione dotazione organica. Sezione 3 DEL PIAO 2023/2025"

Premesso che in data 29 Marzo 2023 riceveva richiesta di parere su proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale n. 15 del 27.03.2023 Registro Area/Economico Finanziaria

Visti i seguenti disposti di legge:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'articolo 91 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 Testo Unico EE.LL;
- l'art. 33 del D.lgs. 30/3/2001, n. 165
- l'art. 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/01/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Vista la nota del 15/02/2023 prot. 2306 del sindaco indirizzata a tutti i responsabili di P.O., ha avviato la ricognizione volta a verificare situazioni di eccedenza o di soprannumero di personale rispetto ai fabbisogni riferiti al corrente anno;

Preso atto delle certificazioni rese di responsabili di P.O. con le seguenti note:

- Prot. n. 2504 del 16/02/2023 Area economico finanziaria;
- Prot. n. 3526 del 07/03/2023 Area urbanistica e Infrastrutture;
- Prot. n. 3433 del 06/03/2023 Area vigilanza e servizi educativi;
- Prot. n. 3811 del 13/03/2023 Area manutenzioni e protezione civile;
- Prot. n. 3251 del 02/03/2023 Area Amministrativa ;

che non si evidenziano situazioni di eccedenza o soprannumero di personale rispetto ai fabbisogni dell'ente a permanere per il corrente anno;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 61 del 15/03/2023 con la quale si dà atto che presso l'Ente non sussistono dipendenti in soprannumero né in eccedenza come da attestazioni

Visto il D.M. 17.3.2020, che individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché individua le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia, con disposizioni che si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;



**Comune di Piraino (ME)**  
Città Metropolitana di Messina

**Verbale del Revisore Unico**

Copertura di n. 3 posti di Istruttore amministrativo, categoria C1 a tempo indeterminato par.time 24 ore mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 comma 1, del DLgs 267/2000 /scorrimento graduatoria di altri enti/concorso .

La somma delle predette assunzioni comporta una spesa complessiva di € 65.757,53.

Ritenuto altresì di avvalersi per il 2023, per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica di personale di altri Enti mediante scavalco condiviso ( ex art 14 ccnl 2004 per n. 12 ore settimanali e/o mediante scavalco d'ecedenza ( art. 1 comma 557 legge 2007 ( n. 12 ore settimanali)

Dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Dare Atto che la spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020;

Dare atto che la delibera di Giunta si provvede a dare mandato al Responsabile del Servizio Personale: di provvedere agli adempimenti necessari e propedeutici alle assunzioni programmate e alla realizzazione del piano occupazionale per l'anno 2023 previsto dal presente atto mediante attuazione delle procedure di reclutamento ordinarie previste dalla vigente normativa in materia; b) di avviare il procedimento di richiesta del Nulla Osta, da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'Interno per le assunzioni previste dal presente provvedimento, dando atto che le procedure di assunzione sono vincolate all'ottenimento dello stesso;

Che l'Ente si impegna a trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.

Che il presente provvedimento potrà essere modificato qualora si effettuino valutazioni diverse sul fabbisogno di personale da assumere o a seguito di modifiche derivanti da innovazioni del quadro normativo in materia di personale.

Di dare atto, infine, che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale verrà allegato al DUP e, successivamente riproposto nel redigendo PIAO 2023-2025

Che copia della presente verrà inviata alle OO.SS. e alle RSU.

Che la presente deliberazione sarà immediatamente eseguibile, ai sensi di legge stante l'urgenza di provvedere

Rammenta inoltre che l'Ente deve procedere a pubblicare il provvedimento sul sito Internet dell'Ente, a cura del servizio "E-government - Albo Pretorio Online - Gestione del Portale", alla sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Provvedimenti" e di secondo livello "Provvedimenti organo di indirizzo politico", denominazione "Delibere di Giunta".



**Comune di Piraino (ME)**  
Città Metropolitana di Messina

**Verbale del Revisore Unico**

Visto il T.U. Enti locali approvato con D. Lgs del 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere Favorevole espresso ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto ;

Visto il parere Favorevole espresso ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto ;

**Esprime**

Parere **FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione Piano Triennale del fabbisogno di Personale 2023-2025- rideterminazione dotazione organica . Sezione 3 DEL PIAO 2023/2025 " "

li 30/03/2023

Il Revisore Unico

Dott.ssa Rossella Bellucca

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rossella Bellucca', is written over the printed name of the Revisore Unico.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente  
Avv. Salvatore Cipriano  
L'Assessore Anziano  
Il Segretario Comunale  
D.ssa Giuseppina Maria Cammareri

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto, **CERTIFICA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e contro di essa non sono state proposte opposizioni e/ osservazioni.

Dalla Residenza municipale li \_\_\_\_\_

L'Addetto

Il Segretario

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio

**DISPONE**

che la presente deliberazione venga pubblicata all'albo pretorio comunale on line il 04/04/2023, per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale li 04/04/2023

Il Segretario Comunale

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.

è esecutiva dal 04/04/2023 perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Il Segretario Comunale